



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 02/01/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI OCCUPAZIONI SEDI STRADALI NEL CORSO ANNO 2025 SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASATENOVO.

IL COMANDANTE

- Considerato che pervengono sovente numerose richieste, da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici, intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici necessari durante l'effettuazione di occupazione e/o lavorazioni sulla sede stradale o sulle relative pertinenze, a tutela dei lavori e della circolazione stradale;
- Ritenuto opportuno adottare un provvedimento generale che disciplini la viabilità di tutto il territorio del Comune di Casatenovo dalla data odierna e fino al 31.12.2025 in occasione dell'effettuazione dei suddetti lavori ed occupazioni/manutenzioni di suolo pubblico, al fine di evadere tempestivamente le richieste assunte al protocollo generale;
- Considerato che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale da adottarsi al fine di consentire tali attività hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, del limite massimo di velocità 30 km/h, del restringimento della carreggiata e dell'istituzione del senso unico alternato di marcia;
- Appurato che in detti casi devono comunque essere rispettate le prescrizioni degli artt. 20 e 21 del vigente nuovo Codice della Strada nonché le disposizioni degli artt. dal 29 al 43 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- Atteso che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dell'intervento, sarà in capo alla parte richiedente anche nel rispetto dei relativi "Schemi per strade tipo E ed F urbane" pubblicati su Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 226 del 26/09/2002 con tavole dalla n. 72 alla n. 87 (*per strade urbane di quartiere e locali urbane*) oppure nel rispetto dei relativi "Schemi per strade tipo C ed F extraurbane" pubblicati su Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 226 del 26/09/2002 con tavole dalla n. 60 alla n. 71 (*per strade extraurbane secondarie e locali extraurbane*);
- Ritenuto di escludere, da detta ordinanza generale, le occupazioni che comportino la chiusura completa al traffico veicolare delle strade comunali o le occupazioni che insistano sulla direttiva EX SP 51 (*Via Sirtori - Via Cavour - Piazza Mazzini (proseguo EX SP51) - Via Roma - Via De Gasperi*), qualunque sia il loro impatto viabilistico, per le quali dovrà essere adottata specifica ordinanza viabilistica;
- Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285, avente per oggetto "Nuovo Codice della Strada";

- Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495, avente per oggetto “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- Visti gli art. 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi del Decreto sindacale n 31 del 19.12.2024 di nomina del Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA, trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e di carattere transitorio;

O R D I N A

Nel territorio Comunale di Casatenovo a decorrere dalla data odierna e fino al 31/12/2025

in occasione di occupazioni e/o lavorazioni sulla sede stradale o sulle relative pertinenze, purché previamente e regolarmente autorizzati, la seguente disciplina viabilistica:

- Divieto di sosta con rimozione forzata;
- Divieto di transito per i pedoni ed obbligo di transito sul lato opposto;
- Limite massimo di velocità 30 Km/h;
- Restringimento della carreggiata;
- Senso unico alternato (secondo le disposizioni di cui all’art. 42 del Regolamento d’esecuzione Cds qualora le strettoie abbiano larghezza inferiore ai 5,60 metri);

I soggetti interessati sono tenuti ad adottare idonee misure in ossequio alle disposizioni del nuovo Codice della Strada, del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della Strada e degli “Schemi per strade tipo E ed F urbane” (per strade urbane di quartiere e locali urbane) oppure nel rispetto dei relativi “Schemi per strade tipo C ed F extraurbane” (per strade extraurbane secondarie e locali extraurbane) citati in premessa, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, dei pedoni e di ogni altro utente della strada durante lo svolgimento delle occupazioni e/o dei lavori di cui trattasi.

Le predette occupazioni e lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti, Uffici Comunali o Enti proprietari della strada.

Il presente provvedimento non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine ad occupazioni e/o lavori che avverranno nelle giornate e nelle vie interessate dai mercati settimanali, da sagre o da fiere, dalle manifestazioni civili o religiose previste dal calendario ordinario.

Il presente provvedimento inoltre non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine alle occupazioni che comportino la chiusura completa al traffico veicolare delle strade comunali o alle occupazioni che insistano sulla direttiva EX SP 51 (Via Sirtori - Via Cavour - Piazza Mazzini (proseguo EX SP51) - Via Roma - Via De Gasperi) , qualunque sia il loro impatto viabilistico, per le quali dovrà essere adottata specifica ordinanza viabilistica.

A V V E R T E N Z E

La parte interessata dovrà attenersi alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dal Comando di Polizia Locale o dagli organi competenti in occasione di ciascuna istanza nonché alle seguenti prescrizioni:

- Posa a propria cura e spesa della segnaletica temporanea necessaria;
- Nel caso di divieto di sosta con rimozione forzata, la relativa segnaletica dovrà essere posta in opera almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del divieto con indicazione della fascia di vigenza del medesimo;

- La segnaletica prevista dovrà essere conforme alle disposizioni del nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, nonché del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 495/1992;
- Dovrà essere collocata idonea segnaletica atta ad informare l'utenza della disciplina viabilistica e dovranno essere coperti i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco;
- Dovranno essere presegnalati con idonea segnaletica percorsi alternativi e dovrà essere informata preventivamente e con chiarezza l'utenza per possibili disagi;
- Qualora necessiti occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità, sarà cura della parte interessata provvedere alla creazione temporanea di identici spazi di sosta nelle immediate vicinanze, da utilizzare per le medesime finalità;
- In ogni caso le occupazioni di suolo in questione non dovranno ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso, che dovrà in ogni caso essere garantito;
- Qualora dovesse esser indispensabile spostare temporaneamente una fermata dedicata ai mezzi di linea, dovrà esser richiesta per tempo l'emanazione di apposito provvedimento all'ente competente;
- In caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in caso di mancanza delle condizioni di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori e ripristinare la consueta disciplina viabilistica;

L'ordinanza sarà efficace in seguito al posizionamento ed al mantenimento in opera di apposita segnaletica ad opera dei soggetti esecutori interessati. La presente ordinanza è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo.

L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone o a cose. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori delle disposizioni descritte, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. - Lombardia Milano) entro 60 giorni, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Agente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 1456 del 18/01/2024.

IL COMANDANTE
Commissario Capo
Dott. Matteo Tocchetto